



COMUNE DI MILAZZO

(Provincia di Messina)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NOMINATO PER LA GESTIONE DELL'ENTE IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON DECRETO PRESIDENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA N.127 DEL 16/05/2013

**Deliberazione N. 17
del 26/08/2014**

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **26** del mese di **agosto**, alle ore **11,15**, in Milazzo, nella Casa Comunale.

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dottor **Valerio DE JOANNON** assistito dal Segretario Generale Dott. **Santi ALLIGO**;

VISTA la proposta di deliberazione n. 25 del 06.08.2014, di cui in oggetto ed il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta reca in calce il parere favorevole del responsabile dell'ufficio competente nonché il parere di regolarità contabile favorevole reso dal responsabile del servizio di ragioneria previsti dall'art.12 della L.R. n.30 /2000;

VISTO altresì il parere favorevole, con alcune prescrizioni, reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data /08/2014 ed allegato;

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra fra gli atti fondamentali di esclusiva competenza del Consiglio;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

VISTO l'ordinamento Enti Locali Vigente in Sicilia;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
 2. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi di legge, stante la necessità e l'urgenza di provvedere.
-



COMUNE DI MILAZZO

(Provincia di Messina)

2° DIPARTIMENTO-FINANZE E TRIBUTI-2° SERVIZIO-TRIBUTI E TASSE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 06/08/2014

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

IL PROPONENTE: Assessore al bilancio Dr. Giuseppe Midilli

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e ss.mm. ed ii., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;

VISTO il D. Lgs. N. 507 del 15 novembre 1993 e ss. mm. ed ii., che dispone l'adozione da parte dei Comuni di apposito regolamento in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 7 ottobre 1994 avente ad oggetto: "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'applicazione della relativa tassa";

EVIDENZIATA la necessità di provvedere alla riadozione dello stesso Regolamento al fine renderlo più adeguato rispetto agli sviluppi normativi sopravvenuti;

VISTO l'art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23/12/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n. 448 del 28/12/2001, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

DATO che il termine per l'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è stato ulteriormente differito, con Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, al 30 settembre 2014 e che pertanto, i Regolamenti approvati entro tale termine hanno effetto dal 1 gennaio 2014;

VISTO l'art. 4 comma 2, dello Statuto comunale;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 17/06/2014, immediatamente esecutiva, relativa all'adozione dello schema di Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;

VISTO che, con avviso di deposito del 20 giugno 2014, a firma del Sindaco, la suddetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 gg. consecutivi, fino al 20 luglio 2014, giusta certificazione del Segretario Generale del 05/08/2014;

CHE nel periodo, come sopra considerato, non sono pervenute osservazioni o proposte da parte di soggetti pubblici o privati, giusta certificazione del 05/08/2014 a firma del Segretario Generale;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione del summenzionato Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;

VISTO l'art.42, comma 2, lettera a), del D. Lgs. N. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di Regolamenti;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali;

Propone di DELIBERARE

- L'approvazione del nuovo Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2014;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

• **PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO**

(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 06/08/2014

Il Responsabile dell'Istruttoria

J. Bellacera

Il Responsabile del servizio

[Signature]
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Dott.ssa Mariarosaria Rizzotto

Il Dirigente

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

(Art.12 L.R.23/12/2000 n. 30)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li _____

Il Responsabile dell'Istruttoria

Harib

Il Responsabile del servizio

[Signature]

Il Dirigente

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I°

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

C A P O I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizioni.....	pag	1
Art. 2 - Oggetto e finalità.....	"	2
Art. 3 - Autorizzazione di occupazione e competenze.....	"	3
Art. 4 - Occupazioni di urgenza.....	"	3
Art. 5 - Modalità di presentazione dell'istanza	"	3
Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione	"	5
Art. 7 - Durata dell'occupazione.....	"	6
Art. 8 - Occupazioni abusive.....	"	7

C A P O II

PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 9 - Esecuzione di lavori e di opere.....	pag.	7
Art. 10 - Autorizzazione ai lavori.....	"	7
Art. 11 - Occupazioni occasionali.....	"	8
Art. 12 - Obblighi del concessionario.....	"	8
Art. 13 - Decadenza della concessione/autorizzazione.....	"	8
Art. 14 - Revoca della concessione/autorizzazione.....	"	9
Art. 15 - Rinnovo della concessione/autorizzazione.....	"	9

C A P O III

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 16 - Occupazione di spazi sottostanti al suolo pubblico.....	pag.	10
Art. 17 - Occupazioni con tende e strutture similari, ombrelloni.....	"	10
Art. 18 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.....	"	10
Art. 19 - Passi carrabili.....	"	10
Art. 20 - Mestieri girovaghi ed artistici.....	"	11

Art. 21 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale.....	pag.	11
Art. 22 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi, NCC).....	"	12
Art. 23 - Autorizzazione di suolo pubblico esercizi di vicinato.....	"	12
Art. 24 - Autorizzazioni di suolo pubblico per l'esercizio della ristorazione all'aperto.....	"	13
Art. 25 - Distributori di carburanti.....	"	13
Art. 26 - Spettacolo viaggiante.....	"	13
Art. 27 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).....	"	13
Art. 28 - Canone di concessione o autorizzazione.....	"	14
Art. 29 - Sanzioni.....	"	14

C A P O I V

Determinazioni delle tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 30 - Tipologie delle occupazioni.....	pag.	15
--	------	----

T I T O L O I I

DISCIPLINARE PER LE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO DA EFFETTUARSI ALL'ESTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

C A P O I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31 - Disposizioni generali.....	pag	16
Art. 32 - Composizione elementi per l'occupazione.....	"	17
Art. 33 - Ubicazione e dimensioni.....	"	17
Art. 34 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione/autorizzazione.....	"	19
Art. 35 - Proroga occupazioni stagionali.....	"	20
Art. 36 - Rinnovo occupazioni stagionali.....	"	21
Art. 37 - Attività.....	"	21

Art. 38 - Orario.....	pag.	22
Art. 39 - Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nel sottosuolo dell'area occupata da strutture.....	"	22
Art. 40 - Danni arrecati.....	"	23
Art. 41 - Manutenzione degli elementi e dell'area occupata.....	"	23
Art. 42 - Sanzioni e misure ripristinatorie.....	"	24
Art. 43 - Sospensione e revoca della concessione.....	"	24
Art. 44 - Pagamento della TOSAP.....	"	25
Art. 45 - Deroga.....	"	25
Art. 46 - Disposizioni transitorie e finali.....	"	26

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

C A P O I

PRESCRIZIONI FINALI

Art. 47 - Norma di rinvio.....	pag.	26
Art. 48 - Abrogazioni di precedenti disposizioni.....	"	26

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

C A P O I

Art. 49 - Classificazione del Comune.....	pag.	27
Art. 50 - Suddivisione del territorio in categorie.....	"	27
Art. 51 - Tariffe.....	"	27
Art. 52 - Soggetti passivi.....	"	28
Art. 53 - Durata dell'occupazione.....	"	28
Art. 54 - Criterio di applicazione della tassa.....	"	28
Art. 55 - Misura dello spazio occupato.....	"	29
Art. 56 - Passi carrabili.....	"	29
Art. 57 - Autovetture per trasporto pubblico.....	"	30
Art. 58 - Distributori di carburante.....	"	30
Art. 59 - <u>Apparecchi per la distribuzione di tabacchi e distributori similari.....</u>	"	30
Art. 60 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento.....	"	31
Art. 61 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari -....	"	31

Art. 62 - Maggiorazioni della tassa.....	pag.	32
Art. 63 - Riduzione della tassa permanente.....	"	32
Art. 64 - Passi carrabili -Affrancazione della tassa -.....	"	33
Art. 65 - Riduzione tassa temporanea.....	"	33
Art. 66 - Esenzione dalla tassa.....	"	34
Art. 67 - Sanzioni.....	"	34
Art. 68 - Versamento della tassa.....	"	35
Art. 69 - Rateizzazione.....	"	35
Art. 70 - Rimborsi.....	"	36
Art. 71 - Ruoli coattivi.....	"	36
Art. 72 - Funzionario responsabile e vigilanza.....	"	36
Art. 73 - Abrogazione norme precedenti.....	"	37
Art. 74 - Entrata in vigore.....	"	37



COMUNE DI MILAZZO

REGOLAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E AREE PUBBLICHE

TITOLO I Disposizioni amministrative

CAPO I Principi generali

Art. 1

Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento si intendono:

1. Per **"suolo pubblico"**: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada;
2. Per **"occupazione temporanea"**: le occupazioni di durata inferiore all'anno;
3. Per **"occupazione permanente"**: le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione (per concessione si intende l'atto successivo all'autorizzazione) , aventi, comunque, durata non inferiore ad un anno e non superiore a 10 anni, e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata;
4. Per **"occupazione stagionale"**: le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata;

5. Per **"occupazione per lavori"**: le occupazioni necessarie allo svolgimento di lavori che comportano la manomissione della sede stradale o di deposito di materiali, macchinari ed attrezzature finalizzati all'esercizio dell'attività edilizia;

6. Per **"occupazione per il commercio"**: le occupazioni richieste da titolari di attività commerciali per la sola esposizione della merce su suolo pubblico antistante il proprio esercizio;

7. Per **"occupazione per il ristoro all'aperto"**: le occupazioni richieste dai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione su aree pubbliche (o privata gravata da servitù di uso pubblico o privata visibile da spazi pubblici) antistante il proprio esercizio;

8. Per occupazione occasionale: le occupazioni su base giornaliera richieste dai titolari di attività commerciale a carattere ambulante

9. Per **"struttura (dehors)"**: l'insieme degli elementi (mobili smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro e/o commercio all'aperto delle seguenti tipologie:

a) i tavoli e le sedie del centro storico della città dovranno essere realizzati in materiale naturale quale: legno o vimini e gli eventuali cuscini dovranno avere un'unica tinta chiara (bianca, avorio, ecrù). E' comunque escluso l'uso di colori accesi (rosso e tinte decorate giallo, verde brillante).

b) gli ombrelloni dovranno avere struttura lignea e tenda parasole in tinta unica chiara (bianca, avorio, ecrù). Non sarà ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulla tenda parasole.

c) l'uso di fioriere è consentito a corredo di ingressi o vetrine di esercizi commerciali, sempre che non sia di impedimento alla circolazione pedonale e nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e del codice della strada. Le fioriere dovranno essere in cotto o materiale simile e dovranno avere i requisiti di asportabilità.

10. Per **"autorizzazione"**: l'autorizzazione all'occupazione dell'area pubblica con il contestuale rilascio della concessione previo pagamento del tributo TOSAP.

Art. 2

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico, privato con servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici, a carattere temporaneo o continuativo, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale del decoro cittadino e di promozione turistica.

Art. 3

Autorizzazione di occupazione e competenze

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione/concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune di Milazzo, su richiesta dell'interessato.

2. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 11 del presente Regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato.

Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale e/o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno dieci giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

3. E' facoltà del Comune di Milazzo vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

4. Il Servizio del Comune competente al rilascio della concessione /autorizzazione è individuato nel servizio patrimonio .

Art. 4

Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata almeno alla contestuale comunicazione, al Comando di Polizia Municipale, che, di concerto con l'Ufficio Tecnico, indicherà eventuali prescrizioni, in ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 27.

2. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 5

Modalità di presentazione dell'istanza

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve presentare al Comune di Milazzo formale istanza in bollo almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'occupazione, pena il rigetto della domanda.

2. La domanda deve essere consegnata o spedita all'Ufficio Competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.

3. La domanda deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;

c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;

d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;

1. Il richiedente deve allegare all'istanza la seguente documentazione:

a) planimetrie in tre copie in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui l'occupazione viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

b) planimetrie in tre copie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

c) relazione tecnica descrittiva, redatta e asseverata da tecnico abilitato alla professione attestante in modo analitico anche l'effettivo stato dei luoghi;

d) specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti);

e) fotografie a colori (formato minimo cm 9x12) attestanti lo stato dei luoghi dove gli elementi dovranno essere inseriti, in triplice copia;

f) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio;

g) ~~nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si~~

estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;

h) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;

i) dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti;

j) copia della DIA sanitaria con timbro di ingresso dell'ASL;

k) copia della polizza fidejussoria di cui all'art. 12;

l) versamenti TOSAP, TARI e SII (Servizio Idrico Integrato) relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);

m) copia del contratto idrico e della denuncia TARI;

4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto, ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e dei posizionamenti dell'ingombro.

Art. 6

Rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione

1. La Richiesta di Concessione del Suolo Pubblico dovrà essere presentata, in bollo, al Sindaco e deve contenere le generalità complete, la residenza, il codice fiscale, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso, la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

La richiesta di Concessione per le attività esistenti deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno. La Concessione all'occupazione del suolo permanente sarà rilasciata entro 60 giorni dalla data della richiesta o dall'ultima integrazione della documentazione mancante. La concessione all'occupazione temporanea è invece rilasciata entro 30 giorni dalla data della richiesta o dall'ultima integrazione della documentazione mancante. Le richieste di prima istanza saranno esaminate dal servizio patrimonio, secondo le modalità previste dal vigente regolamento e successivamente, per i casi necessari, in Conferenza di Servizio tra i dirigenti dell' Ufficio SUAP , Tributi, Patrimonio, Ufficio Tecnico e di Polizia Urbana o da persona delegata. La concessione verrà rilasciata dall' Ufficio patrimonio sentiti i pareri di rito e dopo avere acquisito il bollettino di avvenuto pagamento del tributo dovuto. ~~Costituisce pregiudiziale o causa ostativa al rilascio della concessione il mancato pagamento di tributi comunali da parte dei soggetti richiedenti . Il coordinatore della conferenza dei servizi è individuato nel responsabile del Servizio Patrimonio. La conferenza di servizio, si terrà almeno una volta al mese.~~

2. L'Ufficio competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione dei pareri di competenza di altri Servizi/Uffici del Comune, nei casi previsti dai vigenti Regolamenti comunali, rilascia l'atto di concessione e di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione/autorizzazione.

3. La concessione/l'autorizzazione viene sempre accordata:

a) a termine;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore;

d) con facoltà da parte del Comune di Milazzo di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse.

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione/autorizzazione.

5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di seguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione comunale.

6. Quando l'occupazione riguardi aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del vigente Codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7

Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni hanno le seguenti durate:

a) **permanenti**: le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore ad un anno e non superiore a 10 anni, con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata;

b) **temporanee**: le occupazioni di durata inferiore all'anno;

c) **stagionali**: le occupazioni durante la stagione estiva di carattere stabile aventi durata non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata;.

Art. 8 Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione/autorizzazione;

b) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione.

3. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile.

CAPO II

Prescrizioni tecniche

Art. 9

Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione/autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto, nonché la documentazione che indichi il luogo dell'avvenuto smaltimento dei materiali di risulta e che è documento idoneo allo svincolo della polizza fidejussoria effettuata dal concessionario.

Art. 10

Autorizzazione ai lavori

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 11

Occupazioni occasionali

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano, deposito di materiale edile e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempre che non abbiano durata superiore a 6 ore, salvo che per le stesse sia data comunicazione al Comando di Polizia municipale.

Art. 12

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni/autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione/autorizzazione di occupazione suolo pubblico.

3. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Servizio il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

5. A conclusione del periodo di concessione/autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico il concessionario è tenuto a rimuovere, con ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi, a proprie spese il manufatto/struttura realizzato.

6. Per il rispetto degli obblighi, di cui ai commi precedenti n. 4 e 5, il concessionario deve rilasciare apposita polizza fidejussoria di durata pari alla durata della concessione/autorizzazione, di importo pari a due volte l'importo della TOSAP, fatto salvo il diritto del Comune a richiedere il maggior danno.

Art 13

Decadenza della concessione/autorizzazione

1. Sono cause della decadenza della concessione/autorizzazione:

a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché eventuali altri oneri e canoni dovuti per la concessione del suolo pubblico;

b) le reiterate violazioni, massimo due, da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto rilasciato, con particolare riferimento ai materiali ed alla superficie;

c) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;

d) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;

e) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione/concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento della concessione/autorizzazione nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 10 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;

f) il mancato utilizzo per 30 giorni dell'occupazione del suolo da parte del titolare della concessione/autorizzazione.

2. La decadenza nelle ipotesi di cui al primo comma opera di diritto; tuttavia l'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione si riserva la facoltà di comunicare al concessionario l'avvenuta decadenza.

Art. 14

Revoca della concessione/autorizzazione

1. Le concessioni/autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse ed incolumità; la concessione può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

2. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità; è comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del tributo pagato in anticipo, in proporzione al periodo non fruito.

3. La revoca deve essere comunicata a cura dell'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione seguendo il procedimento ai sensi della L.R. 10/91 e s.m.i.

Art. 15

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione/autorizzazione possono essere rinnovati alla scadenza, ad istanza dell'interessato. Non può comunque essere rinnovata per più di tre anni consecutivi, facendo salva la facoltà di richiedere nuova autorizzazione.

2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione e/o della concessione ha l'onere di presentare almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

CAPO III

Tipologie di occupazione

Art. 16

Occupazione di spazi sottostanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, ecc., nello spazio sottostante al suolo pubblico, è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso da parte del Servizio di cui all'art. 6 del presente Regolamento che potrà dettare le prescrizioni relative .
2. Per collocare addobbi, festoni, luminarie, striscioni drappi decorativi o pubblicitari e simili è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso del Servizio di cui all'art. 6 del presente Regolamento, rimandando alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 17

Occupazioni con tende e strutture similari, ombrelloni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe e dei pubblici esercizi, così come per gli ombrelloni posti all'esterno, è richiesta l'autorizzazione comunale.
2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano l'Autorità competente può imporre, in qualsiasi momento la sostituzione di dette strutture costituenti l'occupazione, ove le stesse non siano mantenute in buono stato.

Art. 18

Occupazioni con griglie ed Intercapedini

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. La competenza spetta al Servizio di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 19

Passi carrabili

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile o l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.Lgs. del 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg.

D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. del 16.09.1996, n. 610 e s. m. e i.).

Art. 20

Mestieri girovaghi ed artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune di Milazzo sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività, senza avere ottenuto il permesso di occupazione da parte del Servizio di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 21

Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie, e tabelloni politici e culturali

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili e di eventi a carattere prettamente sociale ed umanitario, di durata non superiore a cinque giorni, sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune di Milazzo.

2. Detta comunicazione va effettuata non meno di 10 giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi della tassa, o la relativa gratuità (da determinarsi con motivate giustificazioni) e seguite le prescrizioni che verranno eventualmente indicate.

3. Le suddette disposizioni non si applicano:

a) ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie, che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate ai nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità;

b) ai tabelloni politici e culturali posizionati (entrambi con dimensioni inferiori ai 2x1,50) solo davanti alle proprie sedi referenti che dovranno essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali garantendo il flusso pedonale. In caso di occupazione di suolo pubblico in luogo diverso da quello sopra individuato vigono le disposizioni di cui agli artt. precedenti del presente Regolamento.

4. E' in facoltà del Comune di Milazzo vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 22

Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi, NCC)

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 23

Autorizzazione di suolo pubblico esercizi di vicinato

1. Per il commercio di esercizi di vicinato l'occupazione deve essere destinata allo svolgimento della sola esposizione della stessa merce venduta nel proprio esercizio e deve seguire le seguenti modalità:

- a) non devono causare intralci di alcun genere;
- b) la merce deve essere sollevata dal suolo di almeno 70 cm;
- c) l'occupazione di suolo pubblico, posta in adiacenza al filo fabbricato dei locali, è ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il posizionamento della merce senza recare intralcio al passaggio pedonale ed ai dispositivi per le persone diversamente abili;

Deve comunque essere lasciato lo spazio libero di almeno metri 2 dal filo marciapiede. E' consentita l'occupazione di spazi limitrofi in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e/o dei condomini adiacenti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio, l'estensione lineare massima non può superare i metri 10 e comunque non deve essere superiore ad un terzo della superficie dell'immobile ove svolge l'attività;

- d) non deve avvenire sulla carreggiata, ma interessare i soli marciapiedi

7. Le concessioni/autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico, artistico-monumentale e dell'arredo urbano.

8. E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

9. Sono autorizzabili le occupazioni giornaliere per le esposizioni, ai fini commerciali o di novità, di veicoli civili industriali e agricoli, limitatamente nelle vie e piazze a condizione che non intralcino la viabilità

Art. 24

Autorizzazioni di suolo pubblico per l'esercizio della ristorazione all'aperto

1. L'occupazione di suolo nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è consentita per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei casi e modalità previste nei successivi articoli del presente regolamento.
2. E' vietata qualsiasi occupazione di suolo pubblico di cui al precedente comma senza la relativa autorizzazione/concessione.
3. Nelle zone del centro cittadino e del Borgo antico, è obbligatorio il rispetto delle norme sul decoro di aree di particolare pregio.

Art. 25

Distributori di carburanti

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 26

Spettacolo viaggiante

1. Per l'attività di Spettacolo Viaggiante si applicano le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

Art. 27

Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con la presentazione della domanda con allegata la ricevuta di pagamento della TOSAP presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 28

Canone di concessione o autorizzazione

1. Per la determinazione del canone di concessione è fatta salva l'applicazione del vigente Regolamento Comunale TOSAP.

Art. 29

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

2. L'occupazione abusiva del suolo pubblico è disciplinata dalle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 285/92 e D.P.R. n.495/92.

3. In tutti i casi di occupazione abusiva l'Autorità comunale competente, previa contestazione della relativa violazione, ordina, agli occupanti, l'immediata rimozione e la rimessa in pristino dei luoghi.

4. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni/autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

5. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione immediata delle strutture, e trasmettere la corrispondente segnalazione, al servizio Tributi e al Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso in cui il trasgressore non provveda, si procederà ai sensi dell'art. 3, commi 16, 17 e 18 della Legge n. 94/09. Qualora il gestore dell'esercizio cui la struttura è annessa non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa.

6. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.

Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

7. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

CAPO IV
Determinazioni delle tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 30
Tipologie delle occupazioni

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE	
N.	Occupazione - caratteristiche
1	Occupazione ordinaria di suolo pubblico
2	Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti al suolo pubblico
3	Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico
4	Passi carrabili
5	Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree destinate dal Comune a posteggio e date in concessione
6	Occupazioni di suolo pubblico e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere
7	Occupazioni distributori di carburanti
8	Occupazioni distributori di tabacchi ecc.
OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE	
1	Occupazione ordinaria di suolo pubblico
2	Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico
3	Occupazioni per fasce orarie: dalle ore 08,00 alle ore 12,00 dalle ore 12,01 alle ore 16,00 dalle ore 16,01 in poi oltre le 12 ore di occupazione tariffa ordinaria
4	Occupazioni con tende e simili
5	Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti
6	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli ecc.
7	Occupazioni posti in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante.
8	Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune.
9	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
10	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
11	Occupazioni di suolo pubblico e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere.

Le tariffe sono state determinate con deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 21/02/2013

TITOLO II

DISCIPLINARE PER LE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO DA EFFETTUARSI ALL'ESTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 31

Disposizioni generali

1. Le occupazioni temporanee o permanenti di suolo pubblico da effettuarsi all'esterno di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, a mezzo di: tavolini, sedie, ombrelloni, piante, pedane e/o altre strutture similari, sono subordinate al preventivo rilascio da parte del Servizio di cui all'art. 6 del presente Regolamento, della concessione/autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico a mezzo di pedane e strutture similari che comportino comunque un collaudo ai fini della sicurezza, saranno rilasciate previa acquisizione da parte del Servizio competente, del parere tecnico all'utilizzo della struttura stessa rilasciata dal Servizio/Ufficio Tecnico comunale che provvederà al relativo collaudo statico.
3. E' fatto divieto di installare, pedane o altre strutture similari compresi gazebo e quant'altro, ancorché mobili, all'esterno di pubblici esercizi in tutte quelle zone ove tale tipo di occupazione risultasse in contrasto con il decoro e l'arredo urbano, o comunque recasse intralcio alla libera circolazione veicolare e/o pedonale.
4. Si potranno altresì concedere nuove autorizzazioni, all'installazione di pedane e/o altre strutture similari, anche in deroga all'art. 20 C.d.S., in zone soggette, specie nel periodo estivo a limitazioni del traffico veicolare e all'istituzione di isole pedonali, fermo restando che tali autorizzazioni dovranno riguardare solo il periodo interessato da tali limitazioni.
5. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dello stesso arredo urbano, l'Autorità comunale competente potrà imporre in qualsiasi momento la sostituzione di strutture costituenti l'occupazione, ove le stesse non siano mantenute in buono stato ed i materiali risultassero in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 32

Composizione elementi per l'occupazione

1. Gli elementi per l'occupazione sono classificati come di seguito indicato:
 - a) arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due);
 - b) elementi complementari di copertura e riparo: ombrelloni;
 - c) elementi accessori: pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti;
 - d) elementi di delimitazione: piante a siepe;
 - e) elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria,
2. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola collocazione di un massimo di due panche, ciascuna di massimo m.2 e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare; non è consentito in questo caso occupare la sede stradale destinata alla sosta.
3. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, è ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento del tributo per l'occupazione del suolo.
Tale tipo di occupazione è realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione.

Art. 33

Ubicazione e dimensioni

1. Le occupazioni devono avvenire garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
2. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico se per raggiungerlo dall'ingresso dell'esercizio cui è annesso è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade interessate dal provvedimento di attuazione di aree pedonali o z.t.l, ai sensi del Codice della Strada, nel limite dei giorni e dell'orario di istituzione.
3. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico se fatta su sede stradale in corrispondenza della fermata di mezzi di trasporto pubblici, se include

alberi, panche e altre strutture di utilizzo pubblico, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a m 15 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre, la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a m 7. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso.

4. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico antistante o a diretto contatto a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

5. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico in contrasto con il codice della Strada salvo le deroghe riportate nel presente Regolamento. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici e la segnaletica verticale od orizzontale, salvo prescrizioni dettate dal Comando di Polizia Municipale.

6. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno m 1,4; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a m 3 nel qual caso deve essere lasciato libero dal filo di fabbrica.

7. Qualora l'occupazione occupi parte di sede stradale la stessa, previo sopralluogo e parere del Comando di Polizia Municipale, deve essere adeguatamente segnalata, a cura del titolare concessionario, secondo le prescrizioni imposte dal predetto Comando.

8. E' consentito l'occupazione di spazi limitrofi in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e/o dei condomini adiacenti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio, l'estensione lineare massima non può superare i m 10; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a m 1,50.

9. La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 4; nei portici la profondità massima consentita è pari a due terzi della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica; negli spazi pedonalizzati la profondità massima deve essere tale da lasciare uno spazio libero non inferiore a m 3,50.

10. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dal Servizio competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta. Nel caso di parchi e giardini il parere del Settore Verde Pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di collocazione degli elementi di occupazione.

11. Le strutture devono essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

12. Se le strutture vengono concesse per una superficie complessiva maggiore rispetto al locale interno, calcolato al netto dei servizi igienici, dei depositi e dei luoghi di lavoro (cucine, laboratori ecc.) o comunque superiore a m² 40 con un massimo di m² 120, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.

Art. 34

Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il titolare di un pubblico esercizio per la somministrazione o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare gli elementi per una occupazione permanente, stagionale o temporanea di suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere la preventiva concessione/autorizzazione.
2. Tale concessione/autorizzazione è rilasciata dal Servizio di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
3. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo.
4. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente del Settore che rilascia la concessione stessa.
I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 30 giorni;
Tali termini sono validi anche nel caso in cui si renda necessaria la convocazione della Conferenza dei Servizi di cui al presente regolamento. Trascorsi tali termini varrà il principio del silenzio-diniego.
5. Le domande di cui al comma 3 dovranno essere corredate della documentazione prevista.
6. Al fine del rilascio di concessione/autorizzazione di occupazione permanente si applicano le norme vigenti in materia con sottoscrizione di apposita convenzione nella quale saranno indicati gli obblighi del concessionario ai fini della tutela dell'interesse pubblico.
7. Il rilascio della concessione/autorizzazione dell'occupazione del suolo è subordinato al parere favorevole espresso da:
 - a) Settore/Servizio Polizia Municipale in materia di viabilità;
 - b) Settore Urbanistica, per la conformità dell'installazione in funzione della coerenza formale con i caratteri dello scenario cittadino, nonché per l'aspetto tecnico progettuale;
 - c) Servizio Verde Pubblico, nel caso la richiesta interessi aree verdi, parere vincolante ai fini della modalità di installazione.
8. Nel caso in cui uno o più pareri non pervenissero entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, al fine di addivenire ad una decisione entro i termini stabiliti per la conclusione del procedimento (30 giorni), deve essere indetta una

conferenza di servizi. Si considera acquisito l'assenso del Settore/Servizio il quale, regolarmente convocato, non abbia partecipato alla conferenza, salvo che esso non comunichi al soggetto procedente il proprio motivato dissenso entro 5 giorni dalla conferenza stessa; i tempi del procedimento rimangono comunque quelli definiti nel comma 3 del presente articolo.

9. La concessione di occupazione suolo pubblico con occupazione stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni nell'arco dell'anno solare, ed è soggetta a proroga fino a 120 giorni e rinnovo per l'anno successivo con le modalità riportate agli articoli 35 e 36 del presente Regolamento.

10. Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in duplice copia sulla struttura realizzata. Una copia, debitamente vistata dagli uffici responsabili del procedimento, verrà restituita al richiedente e costituirà parte integrante della documentazione relativa all'autorizzazione.

11. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico, per i motivi previsti all'articolo 43 del presente Regolamento, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate nell'art. 34, a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a occupazioni abusive o all'esercizio dell'attività.

12. Dell'avvenuto rilascio della concessione il Responsabile preposto al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Servizio Tributi, SUAP, Urbanistica e Comando di Polizia municipale.

13. Nel caso in cui l'occupazione sia collocata su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, ma visibile dagli spazi pubblici, dovrà prodursi istanza per l'installazione della struttura e documentazione analoga a quella elencata nell'art. 34 (ad esclusione delle dichiarazioni relative ai versamenti TOSAP) solo quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico.

Art. 35

Proroga occupazioni stagionali

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con struttura stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo al Responsabile del Servizio competente. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 150 giorni nell'arco dell'anno solare. Potrà essere rilasciata una sola proroga.

Art. 36

Rinnovo occupazioni stagionali

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con occupazione stagionale può essere rinnovata secondo le modalità indicate nell'art. 15, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'art. 34.

2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con occupazione stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità della struttura a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti TOSAP, TARI e SII (Servizio Idrico Integrato) riferiti all'anno precedente ed il nulla osta di cui ai punti f) e g) del comma 4 dell'articolo 34. Nel caso di smarrimento potrà essere accettata regolare autocertificazione. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.

3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione e del suo rilascio, il Responsabile deve dare comunicazione al Servizio Urbanistica, SUAP e Comando di Polizia municipale, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda. Tali settori dovranno comunicare eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 37

Attività

1. L'occupazione non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nelle strutture direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

2. Nelle strutture sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali eseguiti solo dal vivo, preventivamente autorizzati dal competente Servizio. E' vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone.

3. Nelle strutture è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

Art. 38

Orario

1. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nelle strutture collocate su suolo pubblico e privato devono cessare entro l'orario stabilito dall'Ordinanza sindacale.
2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24,00.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

Art. 39

Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nel sottosuolo dell'area occupata da strutture

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con strutture è revocata con provvedimento motivato del Responsabile della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del Responsabile del servizio patrimonio nei seguenti casi:
 - a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
 - b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica ~~l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi saranno a carico del concessionario.~~

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del tributo versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al tributo degli anni successivi.

4. In caso di revoca il Responsabile dell'unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve dare comunicazione al Servizio Tributi, Urbanistico, SUAP e Comando di Polizia municipale.

Art. 40

Danni arrecati

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti le strutture, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente; in mancanza si procederà all'escussione della somma dalla polizza fidejussoria presentata dal concessionario in sede di domanda di concessione/autorizzazione così come previsto nell'art. 12.

Art. 41

Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.

2. Tutti gli elementi costitutivi delle strutture devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.

3. La concessione/autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con strutture non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.

4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti.

5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

6. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento della struttura.

Art. 42

Sanzioni e misure ripristinatori

1. Si rimanda all'art. 29 del presente Regolamento.

Art. 43

Sospensione e revoca della concessione

1. I provvedimenti di cui ai commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

2. **La concessione è sospesa** qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;

b) gli impianti non risultino conformi alla normativa vigente;

c) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;

d) i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico-estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

3. **La concessione è revocata** qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;

b) in caso di mancato pagamento della TOSAP, della TARI e del SII (Servizio Idrico Integrato);

c) in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a strutture per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;

d) nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2 del presente articolo;

4. I provvedimenti di cui al comma 2 lettere a), b), d) ed al comma 3 lettere a), b), d) del presente articolo, sono adottati dal Responsabile del patrimonio, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono accertate dal Corpo Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni al Responsabile del servizio patrimonio per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 44

Pagamento della TOSAP

1. Il pagamento relativo all'occupazione con strutture annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 1 dell'articolo 32.

2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali, di cui al comma 2 dell'articolo 32, sono equiparati a strutture al fine della corresponsione del canone.

3. Le modalità e i termini del pagamento della tassa sono riportati nel vigente Regolamento TOSAP.

4. In caso di mancato o parziale versamento della tassa da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, l'ufficio competente provvede all'emissione di apposito avviso di accertamento con l'applicazione delle sanzioni ed interessi dovuti per legge.

Art. 45

Deroghe

1. E' possibile con provvedimento motivato della Giunta comunale adottare, previo parere del settore competente, deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente Regolamento relativamente:

a) alla collocazione delle strutture al di là di strade adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità risulti secondaria (in particolare nella fattispecie di piazze, giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche).

2. Le richieste di deroga devono essere presentate all'unità preposta al rilascio della concessione, che le trasmetterà ai settori competenti per la materia oggetto

di deroga. La deroga sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti i settori coinvolti.

Art. 46

Disposizioni transitorie e finali

1. In occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica, in specifici ambiti territoriali oggetto di riqualificazione urbana e nell'ambito di progetti Integrati d'ambito, la Giunta comunale può deliberare una riduzione del tributo dovuto per l'installazione delle strutture.

2. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. e al Regolamento Comunale Edilizio.

4. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con strutture relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rilasciate in base alle norme previste nel presente Regolamento.

TITOLO III

Disposizioni finali

CAPO I

Prescrizioni finali

Art. 47

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

2. Con Delibera di Giunta municipale verranno apportate le modifiche e gli aggiornamenti in materia di esenzioni e di orario e ubicazioni delle occupazioni.

Art. 48

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. ~~Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento in prima applicazione non saranno ammessi rinnovi di cui all'art. 15, ma sarà onere del richiedente proporre nuova domanda di autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.~~

2. Le disposizioni del presente Regolamento abrogano tutte le disposizioni in materia emanate in precedenza.

TITOLO IV

Disposizioni Generali di Natura Tributaria

CAPO I

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere Tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 49

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla III classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 50

Suddivisione del territorio in categorie

In ottemperanza dell'art. 42, comma, 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 51

Tariffe

1. Le tariffe sono adottate dall'Amministrazione Comunale entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno in cui vengono adottate.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, del D.Lgs.n.507/93 la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 dello stesso Decreto.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 80 per cento della 1^a.
- terza categoria 60 per cento della 1^a.

Art. 52

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Ai sensi dell'Art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 53

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti, temporanee o stagionali:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

c) Per "occupazione stagionale": le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata

d) per occupazione giornaliera: le occupazioni di carattere occasionale che si esercitano nel corso di una giornata

Art. 54

Criterio di applicazione della tassa

1- La tassa è commisurata secondo i dettami dell'art. 3 comma 59 della Legge n. 549 del 28/12/95.

2- La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art. 49 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

3- Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 55

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo con condutture cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Nel caso in cui si verifica un'occupazione superiore a quanto denunciato, la misura accertata vale retroattivamente, sin dall'inizio del periodo di occupazione accertato dal comando VV.UU.. Le richieste di riduzione o le rinunce valgono dal giorno in cui la domanda è ricevuta dal protocollo dell'ente.

Art. 56

Passi carrabili

1. La tassa è dovuta per gli accessi considerati passi carrabili costituiti da manufatti o da modifiche al piano stradale intesi a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata

2. La tassa è altresì da pagarsi per gli accessi a raso qualora venga richiesto il rilascio dell'apposito cartello segnaletico al fine di vietare la sosta nell'area antistante gli accessi.

3. La superficie tassabile, per ogni tipo di passo carrabile, si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale" (legge 549/95).

Art. 57

Autovetture per trasporto pubblico

Ai sensi dell'art.44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 58

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, del D.Lgs. 507/93 la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui al presente regolamento.

Art. 59

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi e distributori similari

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 507/93 per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e per la distribuzione di altri beni e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa a seconda delle loro ubicazioni:

- a) Centro Urbano
- b) Zona limitrofa
- c) Sobborghi e zone periferiche

Art. 60

Occupazioni temporanee

Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, D.Lgs.507/93 sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno:
2. La tassa si applica, in relazione ai giorni di occupazione, a tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica:
 - 1) fino a 14 giorni: tariffa intera;
 - 2) da 15 giorni e fino ai 29 giorni riduzione del 50 per cento;
 - 3) da 30 giorni in poi: riduzione del 50 per cento.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, sulla base delle seguenti tariffe così graduate:
 - a) Per le occupazioni fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a 30 giorni, viene applicata la tariffa intera;
 - b) Per le occupazioni di cui alla lettera a) superiori al chilometro lineare la tariffa viene maggiorata del 50 per cento.
 - c) Per le occupazioni di cui alla lettera a) di durata superiore a 30 giorni la tariffa viene maggiorata nelle seguenti percentuali:
 - 1- Occupazioni di durata non superiore a 90 giorni : + 30%
 - 2- Occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: + 50%
 - 3- Occupazioni di durata maggiore a 180 giorni: + 100%

Art. 61

Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari -

1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata forfettariamente, come segue:
 - per le occupazioni del territorio comunale la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria come disposta dall'art. 63 del D.Lgs. 446/97 così come modificato dall'art. 18 della legge 23 dicembre 1999 n° 488;
 - la tassa è rivalutata annualmente in base agli indici istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 62

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 507/93, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20 per cento per tutte le categorie.

3. Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 30 per cento.

4. Occupazioni con autovetture per uso privato realizzate su aree destinate dal Comune a parcheggi; ove l'area stessa sia stata data in concessione, per uso parcheggio a soggetti diversi, la tassazione deve essere effettuata in capo al concessionario, con riferimento alla superficie complessiva oggetto della concessione, con l'applicazione della disciplina prevista per le occupazioni temporanee; la tariffa viene maggiorata del 30 per cento.

Art. 63

Riduzione della tassa permanente

In ordine a quanto disposto dal D.lgs 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la superficie è calcolata nella misura del 10 per cento;

2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 40 per cento;

3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.

4) Ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9 calcolando l'eventuale superficie eccedente detto limite in ragione del 10 per cento.

5) ai sensi dell'art. 44, comma 8, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 65 del presente

regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta del 51 per cento.

6) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta del 90 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

7) Ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 60 per cento.

Art. 64

Passi carrabili - Affrancazione dalla tariffa -

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tariffa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 65

Riduzione tariffa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45: comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 50 per cento;

- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tariffa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da esercizio pubblici e commerciali e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento: Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento, per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;

- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

- comma 7 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

Art. 66

Esenzione dalla tassa

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.L. 5 novembre 1993, n. 507:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
- h) le aree di sosta cicli, espressamente limitate da apposita segnaletica;
- i) Le occupazioni con piante e fiori ornamentali all'esterno delle abitazioni, dei negozi e degli esercizi commerciali, purché a ridosso della propria parete e che consenta il passaggio pedonale, secondo la normativa prevista dal vigente codice della strada;

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 67

Sanzioni

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 12 del D.Lgs 473/1997

1) Per l'omessa presentazione della denuncia, si applica la sanzione amministrativa massima pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa dovuta, con un minimo di € 51,65 (cinquantuno/65);

2) Per infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa minima del 50 per cento della maggiore tassa dovuta;

3) Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non influenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa minima di € 51,65 (cinquantuno/65).

Per omesso, parziale o totale e per il tardivo pagamento nel termine previsto per il pagamento della tassa, si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento su ogni importo non versato;

Per i versamenti mancanti degli elementi necessari all'identificazione del soggetto e all'identificazione dell'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa minima di € 51,65 (cinquantuno/65);

La misura degli interessi è determinata secondo le disposizioni impartite dall'art. 1, comma 165 della legge n. 296 del 27/12/2006.

Art. 68

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il mese di Gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a un Euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 centesimi o per eccesso se è superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione

Art. 69

Rateizzazione

1. Per le occupazioni permanenti la tassa, se d'importo superiore a Euro 258,22 può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo,

aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni; stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo avente scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data di cessazione medesima;

2. Per le occupazioni temporanee la tassa, se d'importo superiore a Euro 258,22 e per un periodo superiore a 30 giorni, può essere corrisposta in due rate, di uguale importo, aventi scadenza, rispettivamente, una prima del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione e l'altra prima della scadenza della metà del periodo di occupazione richiesto.

3. La rateizzazione della tassa di occupazione temporanea può essere consentita a coloro che abbiano ottenuto, nei 3 anni precedenti, autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico e che sono in regola con i pagamenti;

Art. 70

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 71

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 72

Funzionario responsabile e vigilanza

Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 507/93, al funzionario responsabile sono attribuiti la funzione ed il potere per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 57 del D.Lgs. 507/93, il Comune è tenuto ad inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe, alla direzione centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle finanze in ordine all'esercizio della funzione di vigilanza sulla gestione diretta della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 73

Abrogazione norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le posizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 74

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, entra in vigore dall'01/01/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento vengono applicate le leggi annualmente vigenti.



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione per il Commissario Straordinario n.25 del 06/08/2014 "Approvazione Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa".

Vista la proposta di delibera di cui all'oggetto, trasmessa con nota prot. n.4937/34332 del 06/08/2014;

Visto lo schema di Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con delibera di G.M. n.57 del 17/06/2014;

Viste le vigenti disposizioni di Legge citate ed applicabili in materia;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla citata proposta di deliberazione;

Visto in particolare il contenuto della D.Lgs. n. 507/1993 e succ. mod. ed integr.;

Considerata la podestà regolamentare riconosciuta all'Ente locale;

questo Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della superiore proposta di deliberazione.

Milazzo, 18/08/2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Giuseppe Cambria - Presidente

Dott. Antonino Piraino - Componente

Dott. Giuseppe Magistri - Componente

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto:

Il Commissario Straordinario
E.to VALERIO DE IOANNON

Il Segretario Generale
E.to SANTI ALLIGO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata ~~o~~ sarà affissa all'albo pretorio comunale il 27 AGO. 2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li 26 AGO. 2014



Il Segretario Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE
E.to Dott. Santi Alligo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale. Milazzo, li _____ Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____ Milazzo, li _____ Il Responsabile dell'U.O. _____
---	---